



Sentenza n. 121/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO

composta da

**MARTA TONOLO**

Presidente

**INNOCENZA ZAFFINA**

Consigliere

**DANIELA ALBERGHINI**

Consigliere, relatore

nell' udienza del 9 aprile 2025 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. **32244** del registro di segreteria, promosso con atto

di citazione dalla Procura Regionale nei confronti di

**DELCURATOLO Davide**, nato il 24 dicembre 1983 a Barletta, c.f.

DLCDVD83T24A669Y residente in Verona, via Quattro Rusteghi n. 7,

rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea PANSINI del Foro di Verona

(PNSNDR66R27L781T; pec: avvandreapansini@ordineavvocativrpec.it; fax

045/810.75.95) ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in

Verona, Via Palladio n. 42;

**Visti** l'atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione

Giurisdizionale in data 25 novembre 2024; la memoria di costituzione del

convenuto e gli atti di causa;

**Udito** alla pubblica udienza del giorno 9 aprile 2025, con l'assistenza del

segretario d.ssa Paola Franchini e data per letta la relazione del Consigliere

Daniela Alberghini, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore generale Francesca Cosentino. Nessuno presente per il convenuto.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato la Procura Regionale conveniva innanzi a questa Sezione giurisdizionale il sig. Davide Delcuratolo per ivi sentirlo condannare al pagamento della somma di € 4.517,80, in favore del Ministero della Difesa, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo ed alle spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato.

Esponeva il Pubblico Ministero che il convenuto, all'epoca dei fatti Caporal Maggiore dell'Esercito in servizio presso il 4° Reggimento Alpini Paracadutisti di Verona, con sentenza del Tribunale Militare n. 36/2022 del 13.7.2022 era stato condannato alla pena complessiva di anni 1, mesi 7 e giorni 5 di reclusione per truffa militare pluriaggravata e continuata nonché alla rimozione dal grado, pena ridotta con sentenza della Corte d'appello militare di Roma n. 121/2022 del 13.1.2023 a mesi 6 e giorni 2 di reclusione, con conferma della pena accessoria della rimozione del grado, divenuta definitiva a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 51152 del 12.7.2023.

Acquisita in istruttoria la documentazione relativa al procedimento penale, emergeva che erano state accertate due fattispecie illecite ripetute in numerosi episodi, commesse in occasione dello svolgimento di plurime missioni a Roma in qualità di Delegato del Consiglio Centrale di Rappresentanza (COCER).

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | In particolare, il convenuto pur avendo utilizzato il treno per i viaggi di missione, aveva dichiarato, sul foglio di viaggio, di aver utilizzato un mezzo diverso (apponendo la dicitura “NON dell’AD”), circostanza che consentiva di non allegare il titolo di viaggio realmente utilizzato, ma unicamente la stampa corrispondente ad un biglietto di prima classe del vettore ferroviario, per il giorno e l’ora indicati. Di conseguenza, avendo il militare acquistato i biglietti ferroviari con anticipo di tempo e a tariffe scontate, aveva potuto lucrare il differenziale fra quanto effettivamente speso ed il valore di un biglietto di prima classe a prezzo pieno, per complessivi euro 2.657,80. |  |
|  | La medesima dichiarazione (di aver utilizzato, cioè, un mezzo diverso dal treno), poi, aveva consentito al convenuto di non indicare nei fogli di viaggio l’orario di partenza e di arrivo dei treni effettivamente utilizzati, ma orari differenti, con un allungamento dei tempi di missione in contrasto con gli orari effettivi (quest’ultimi facilmente desumibili dai biglietti ferroviari effettivamente utilizzati), in tal modo ottenendo la liquidazione di una maggiore indennità per euro 1.860,00.                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | Posto che, ai sensi dell’art. 651 c.p.p., la sentenza penale ha efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità amministrativa in merito all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, il Pubblico Ministero, in considerazione dell’integrale coincidenza tra la fattispecie oggetto del giudizio penale e quella oggetto del giudizio contabile, ha ritenuto provate le condotte illecite e l’elemento soggettivo del dolo in relazione al danno patrimoniale causato, coincidente con l’importo degli indebiti profitti                                                                                                      |  |

|  |                                                                                             |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                             |  |
|  | ottenuti dal militare mediante il compimento delle citate condotte                          |  |
|  | truffaldine, danno complessivamente quantificato in euro 4.517,80.                          |  |
|  | Il convenuto si è costituito in giudizio con comparsa del 23 marzo 2025 al                  |  |
|  | solo fine di dare atto dell'avvenuto pagamento integrale della somma                        |  |
|  | contestata in data 14 marzo 2025, di cui allegava documentazione di                         |  |
|  | riscontro comprensiva della ricevuta rilasciata dall'Amministrazione                        |  |
|  | danneggiata. Chiedeva, quindi, che fosse dichiarata la cessazione della                     |  |
|  | materia del contendere.                                                                     |  |
|  | All'odierna udienza il Pubblico Ministero, dato atto dell'avvenuto integrale                |  |
|  | pagamento in favore del Ministero della Difesa, concludeva per la                           |  |
|  | dichiarazione della cessazione della materia del contendere con                             |  |
|  | compensazione delle spese.                                                                  |  |
|  | All'esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.                    |  |
|  | <b>CONSIDERATO IN DIRITTO</b>                                                               |  |
|  | Preso atto delle conclusioni conformi delle parti in merito alla richiesta di               |  |
|  | dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il Collegio                    |  |
|  | ritiene che ne ricorrano i presupposti.                                                     |  |
|  | Infatti, è stato da tempo chiarito che <i>"si ha cessazione della materia del</i>           |  |
|  | <i>contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più</i>    |  |
|  | <i>contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che</i>                     |  |
|  | <i>conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della</i>             |  |
|  | <i>legge nel caso concreto, il che ricorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018)</i>            |  |
|  | <i>sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno</i>         |  |
|  | <i>delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso. (...)</i> |  |
|  | <i>È, infatti, principio tradizionalmente affermato da questa Corte quello</i>              |  |

*secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (cfr. ex multis Cass. n. 13217/2013; Cass. n. 11962/2005; Cass. n. 27460/2006; Cass. n. 16150/2010)". (Cass.civ. Sez. II, 29 luglio 2021 n. 21757, principio recentemente ribadito da Cass. Civ. Sez. I, 1 marzo 2025 n. 5398).*

Nel caso in esame non residua alcun contrasto in ordine alle spese di lite, avendo le parti concordato per la reciproca compensazione.

Tutto ciò premesso e considerato

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. **32244** del registro di Segreteria promosso dalla Procura Regionale nei confronti del sig. Davide Delcuratolo, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese di giudizio compensate.

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

Così pronunciato in Venezia, all'esito dell'udienza del 9 aprile 2025.

**IL GIUDICE RELATORE**

**IL PRESIDENTE**

Daniela Alberghini

Marta Tonolo

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 22/04/2025

**Il Funzionario preposto**

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo